

PATENTE
DA
GUARDIA CAMPESTRE.

DIPARTIMENTO
d'Olona

N.º 184

CONNOTATI.

Età

Statura

Capegli

Fronte

Sopracciglia

Occhi

Naso

Bocca

Barba

Mento

Viso

Colorito

Marche particolari

Firma del Patentato.



REGNO D' ITALIA.



Noi Giovanni Villa Cavaliere del Reale Ordine
della Corona di Ferro, Prefetto di Polizia d'Olona

Viste le carte registrate al nostro Protocollo sotto i N.º 18194.
dalle quali consta la probità di *Almario Mario Giuseppe*
di professione *nativo di dipartimento*
d e domiciliato in dipartimento
d non che la di lui nomina regolarmente eseguita
ed approvata in Guardia campestre d

pe i terreni della Comune di Legnano

Autorizziamo colla presente il detto
ad esercitare nell'estensione de' luoghi suindicati le funzioni e le prerogative
delle Guardie campestri ne' modi e sotto gli obblighi prescritti dal Reale
Decreto 13 settembre 1811, ed invitiamo tutti i pubblici funzionarj a
riconoscerlo in tale qualità, subito che nel termine di otto giorni da questa
data sarà stato istallato dal Giudice di pace sedente in
, e non più tardi di altri otto giorni dalla sua istallazione si sarà fatto
iscrivere presso il Comandante di Gendarmeria stazionato a

Data a Milano li ventisei Agosto 1811.

Il Prefetto

Willy

per Il Segretario Generale,

Madde Ley

Tassa lire due compreso il bollo.



Oggi giorno 18 ha avuto luogo
nelle forme regolari, ed a tenore dell'art. 6 del Reale Decreto
13 settembre 1811 la prestazione del giuramento e l'istallazione
del suddetto

avanti di Noi

Giudice di pace sedente in

Gratis.

Oggi giorno 18 il detto
si è presentato a Noi
Comandante la Gendarmeria Reale del Circondario
di , ed è stato iscritto ne' nostri Registri, a
senso dell'art. 7 del Reale Decreto 13 settembre 1811.

Gratis.

<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>
<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>
<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>
<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennajo 18</i>

ESTRATTO del Decreto Reale 13 settembre 1811 per ciò che riguarda le funzioni e le prerogative delle Guardie campestri.

TIT. I, art. 9. Nel mese di gennajo di ciascun anno posteriore a quello in cui la patente sarà stata rilasciata, deve questa farsi vidimare gratuitamente dal Commissario di Polizia, e dove non esiste, dal Podestà o Sindaco del Comune. La mancanza di tale vidimazione, che non sarà accordata né dopo il mese suddetto, né a chiunque abbia cessato dall'impiego per qualsivoglia tempo o motivo, rende nulla la patente, ed obbliga la Guardia mancante, che intendesse di continuare nelle sue funzioni, a giustificarsi a riportarne un'altra.

10. Le Guardie campestri nell'esercizio delle loro funzioni potranno andare armate di fucile o carabina e di sciabola corta. Esse porteranno sul braccio sinistro per distintivo del loro impiego una piastra di metallo od una fascia di stoffa verde, nella quale sarà inscritto il proprio nome e la propria qualità, non che il nome del Comune o del particolare da cui dipendono.

T I T O L O II.

Delle funzioni delle Guardie campestri.

11. Le Guardie campestri sono Ufficiali di Polizia giudiziaria, e come tali sono incaricate di scoprire, ciascuna nel territorio per quale è patentata, i delitti e le contravvenzioni che attentassero alle proprietà rurali.

Faranno processi verbali o relazioni ad oggetto di far constare la natura, le circostanze, il tempo e il luogo dei delitti e delle contravvenzioni, come anche le prove e gli iudici che avranno potuto raccoglierne.

Terranno dietro alle cose trafigute nei luoghi dove saranno state trasportate, e le porranno in sequestro; ma non potranno però introdursi nelle abitazioni, negli opifici, nei fabbricati, nei cortili adiacenti e nei recinti, se non in presenza del Giudice di Pace o del suo supplente, o del Commissario di Polizia, o del Podestà o Sindaco del Comune, o di alcuno dei Savj od Auziani Municipali, ed il processo verbale che dovrà esserne stesso, sarà firmato da quelli in presenza del quale sarà stato fatto.

Arresteranno e tradurranno avanti il Giudice di Pace più vicino, od il Commissario di Polizia, o il Podestà o Sindaco del Comune, qualunque individuo colto in flagrante delitto o in casi simili al flagrante delitto, inseguendo il fuggitivo che tenti di occultarsi o sottrarsi alla forza, anche fuori dei rispettivi territorj e dentro le case, abitazioni e fabbriche pubbliche e private. A questo effetto si faranno prestare sussidio dal Podestà o Sindaco che non potrà rincusarlo.

12. Le Guardie campestri rimetteranno i loro processi verbali, o faranno le loro relazioni entro 24 ore alla Cancelleria del Giudice di Pace, e ove questa non risieda nel Comune stesso, al Commissario di Polizia, e in sua mancanza, al Podestà o Sindaco locale, da cui si procederà tosto conformemente all'articolo 39 del Codice di Procedura.

L'obbligo di far registrare questi atti nei termini e modi prescritti dagli articoli 89 e 152 del nostro Decreto 21 maggio 1811 incumberà al Cancelliere del Giudice di pace, a cui verranno rimessi a contare dal giorno della loro ricevuta in ufficio, e sotto le penne portate dall'art. 107 del Decreto medesimo.

Gli atti suddetti potranno anche essere scritti, registrati e ricevuti in carta senza bollo, ma vi sarà luogo a promuovere la riscissione dell'analogo diritto contro le parti condannate nello stesso modo che è prescritto per quello del registro all'art. 152, § 1 del Decreto 21 maggio suddetto.

13. I Sottufficiali di Gendarmeria potranno, per tutti gli oggetti importanti ed urgenti, mettere in requisizione le Guardie campestri d'un cantone, e gli Ufficiali quelle d'un distretto per secondarli nella esecuzione degli ordinj che essi avranno ricevuti, o per mantenimento della polizia e della tranquillità pubblica; ma saranno tenuti d'avvertirne i Podestà o Sindaci, i Viceprefetti ed i Prefetti, facendone loro conoscere i motivi generali.

14. Gli Ufficiali, i Sottufficiali di Gendarmeria invieranno ai Commissari di Polizia ed ai Podestà o Sindaci dei Comuni, per essere trasmesse alle Guardie campestri, le descrizioni personali dei malfattori, disertori, coscritti refrattari, od altri individui ch'essi avranno ordine di far arrestare.

Art. 15. Le Guardie campestri saranno tenute d'informare il rispettivo Commissario di Polizia, o Podestà o Sindaco, e questi gli Ufficiali o Sottufficiali di Gendarmeria di tutto ciò che scopriranno di contrario al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica: esse gli daranno notizia di tutti i delitti avvenuti nei rispettivi territorj, e lo preverranno di qualunque individuo straniero al Comune, che si stabilisca nel medesimo.

T I T O L O III.

Della responsabilità, dipendenza e rimozione dall'impiego delle Guardie campestri.

16. Le Guardie campestri saranno responsabili dei danni ove trascurino di presentare entro 24 ore i processi verbali, o fare le relazioni dei delitti o delle contravvenzioni da loro rilevate.

17. Per le funzioni che esercitano come Ufficiali di polizia giudiziaria a norma dei precedenti articoli 11 e 12, esse sono sotto la sorveglianza dei Procuratori Regi, salvo nel resto la loro subordinazione al Commissario di polizia, Sindaci, Podestà e Viceprefetti rispettivi, i quali invigilieranno parimente sulla loro condotta, e ne renderanno conto alla autorità da cui sono patentate.

18. Gli Ufficiali e Sottufficiali di Gendarmeria si assicureranno, nelle loro visite, se le Guardie campestri adempiono esattamente le funzioni di cui sono incaricate, ed informeranno i Viceprefetti o Prefetti di ciò che avranno rilevato sulla condotta e sullo zelo di ciascuna d'esse.

19. Le Guardie campestri, che mancano d'esattezza o fedeltà nell'adempimento degli obblighi loro imposti dal presente Decreto, possono essere private della patente, dietro ordine dell'autorità che l'ha emessa, ed inabilitate ad ogni ulteriore esercizio, salve le pene prescritte dalle leggi, e dai regolamenti per gli abusi d'ufficio e le altre mancanze gravi o dolose.

20. Fuori del suddetto caso le Guardie campestri comunali non vengono rimosse dal loro impiego che per determinazione del Consiglio del rispettivo Comune debitamente approvata. Potranno nondimeno esserne sospese dal Podestà o Sindaco del Comune stesso, che ne renderà conto al Prefetto.

21. I particolari che licenzieranno le loro Guardie campestri saranno tenuti di darne avviso entro otto giorni al Commissario di Polizia, Podestà o Sindaco del Comune in cui erano impiegate, sotto pena di lire dieci di multa in ogni caso di contravvenzione.

22. Cessando un individuo dalle funzioni di Guardia campestre, sia nei modi indicati dai tre precedenti articoli, sia per la mancanza dell'annuale vidimazione prescritta dall'art. 9 o per qualunque altra causa, il Commissario di Polizia, e dove non esista, il Podestà o Sindaco del Comune dovrà tosto avvertirne l'Ufficiale o Sottufficiale della Gendarmeria, ed il Giudice di Pace del Circondario, come anche il Viceprefetto del Distretto, e l'Autorità dipartimentale, da cui la Guardia stessa era patentata, la quale Autorità è incaricata di ritirarne la patente.

T I T O L O IV.

Disposizioni particolari.

23. Le Guardie campestri che arresteranno dei coscritti refrattari, dei disertori, dei fuggitivi dalle carceri o dai luoghi di pena, e qualunque altro delinquente, conseguiranno i premj e le gratificazioni che competono in simili casi alla Gendarmeria Reale.

24. Le Autorità dipartimentali menzionate all'articolo 5, sulle informazioni dei Viceprefetti, Podestà o Sindaci, Commissari di Polizia, Ufficiali e Sottufficiali di Gendarmeria, indicheranno all'Amministrazione dei boschi quelle fra le Guardie campestri del rispettivo Dipartimento che per la loro buona condotta e per loro servigi meritano di essere chiamate alle funzioni di Guardie dei boschi,

Regno d'Italia

ii 17. Aprile 1812

L' Assistente al Consiglio di Stato
Vice - Prefetto di Gallarate

Mess^r. Sindaco di Legnano

Col mio foglio 1. cor. 18° 3246. le ho trasmesso le patenti e ceste
Guardie Campestri e la invitai a farmi tenere i constati personali
delle medesime, non che il li. importo delle patenti fuor
Dovendo io rassegnare all' Cav^r D^r di Saligia il Conto delle Tasse
per le patenti dal medesimo ricevemi, io la prego, ff^r Sindaco, al
voler sollecitare la trasmissione delle st. dovute da codette Guardie
Campestri, in un cor di loro corrispondenti constati personali.

No il piacere di salutarla con distinta stima

W. Delegue

f. 170.

P. 6. 18. jmbre 1911.

N.° 170.

REGNO D' ITALIA.

Dipartimento
d' Olona

Distretto IV.

Cantone I.

Legnano li 18. Settembre

1817.

Jl Sindaco

DELLA COMUNE DI LEGNANO, CON LEGNARELLO.

al Sig: Assistente al Consiglio di Stato Vice-Rif: ^{Mr} Gallarate.
 Nel trasmettere, Sig: Assistente, le 84. importo delle due lettere
 :fi delle Guardie Campestri di questa Comune, e le connotati
 personali della di Ces' Lodovico, mi occasio di farle prefa-
 :re, che l'Almasio si è esentato per circostanze sue parti-
 colari. Sarà pertanto della di Lei compiacenza l'additavare
 come debba in proposito regolarmi; in attenzione di che mi
 pregio di rianovarle la mia più diffusa stima.

Regno d'Italia

Circolare

n. L. pref n. 18126

S^o Uffisitante al Consiglio di Stato

Vice-Prefetto di Gallarate

Alfr. Sindaco di Legnano

Sopra avvertita del Capitano delle R.R. facce) S. A. T. si è degnata di ordinare l' che le Guardie Campestri delle comuni e dei particolari, che possiedono beni nella D.R. Riforme; i Guardi Boschi non portano armi armate di fuile che nel caso solo in cui vi fanno chiamati per oggetti di polizia e che tranne questo caso non debbano portare nell'estensione della ricchezza ammessa altre armi che la fiabola. Che trovandosi le Guardie pubbliche in funzioni politiche debbano essere deivate dai diritti civili che loro accorda la legge; che le Guardie Campestri e i Guardi Boschi non portano mai portare il fuile carico di munizione di acciaio.

Nel comunicarle al sindaco, queste superiori istruzioni, perchè alla no diffunga l'ordine, non piacendo di sollecitarla con distinta firma
M. Donzelli

P. 171.
P. 6 No. 7mtr 1911.

H. 167.

Repubblica d'Italia.

Legnano 10. Settembre 1811.

M. Sindaco.

All. V. S. C. Lale' Lodovico di

= Noviano =

Ez: Almario Marco Giuseppe di // Legnano =

Nell'atto che mi è stata comunicata l'approvazione della
vostra persona in Guardia Campestre di questa Comune
mi fu anche trasmessa la relativa Patente, il di cui
importo si è di 8.1. Italiane a vostro carico.

Vi preterete pertanto a quest'ufficio per levare la detta
Patente, indi eferre diretto dal Giudice di Pace Locale
a prestarvi il chiesto giuramento, ed in seguito alla
stazione di Gendarmeria a norma del Reale Decreto

13. Settembre 1811.

Con tale occasione ho il piacere di salutarvi:

~~Si sente~~

Connotati Cap' Ladovio

Età Anni 28.

Natura media

Cappelli Castano

fronte media

Sopracciglia Castano

Ochi Cercle

Naso profondo

Bocca media

barba Castano

mento oblongo

cifo oblongo

Colorito forte

Marche particolari invisibile

N.º 3940.

Regno d'Italia

Gallarate il uno settembre 1816

L'Assistente al Consiglio di Stato

Vice-Prefetto di Gallarate

Rif. Sindaco di Legnano

Le trasmetto, l. Sindaco, D. 2. patenti d'armi per le Guardie
Competenti al istesso Comune, Case Lodovico e Alfonso Marco
Giuseppe,

Sarà poi di lei cura di dirigere tali Guardie, sempre al
Presto di fare locale, e alla competente pagare di Pausa
a norma del Decr. in proposito.

Si trasmetterà l. importo delle dette patenti, da
rimborso dalle Guardie stesse, ella vorrà pure rimettermi
i connotati personali delle medesime.

E ciò ad avviso del di lei foglio 9. Ag. 1816. mentre ho
il piacere di salutarla affettuosamente

M. Bagny

ff. 16r.

2^o 6. Janv^e 1811.

Regno d'Italia.

Legnano 9. Agosto 1811.

Il Sindaco f.

al Sig^ro avvistato al Consiglio di Stato Vice Prefetto di
Gallarate

Nella seduta di questo Consiglio Comunale tenutasi
il giorno 17. Luglio prossimo passato sono state
adunuate per Guardie Campestri giunta il superior
mente prescritto Cire' Lodovico di Canegato, ed
Almario Marco Giuseppe di Legnano ambi militari
congadati, e fu loro assegnato l'onorario di £ 100.
Italiane cedevano giusta quanto è stato approvato
dal Sig^ro Consigliere Prefetto d'Olona nei Conti Pre
scutivi. Unisco pertanto l'estratto del Consiglio per
quelle ulteriori determinazioni, che Ella credeva' del
Cire, ed ho l'onore di protostarmi colla più' diffinta
stima.

N. 2103.

Regno d'Italia

Gallarate li 3. luglio 1812 ce)

L'Assistente al Consiglio di Stato

Vice-Prefetto di Gallarate

Olivier Simon de Lagnano

In rispetto al progetto del Regio Decreto 22. luglio 1810. dello
Sovrano, che il Decreto 13. aprile 1811. non esige
necessariamente che le Guardie (angusti) sappiano leg-
gere e scrivere. Allego l'Art. II. e la si deve faranno pro-
cessi verbali o relazioni, appunto procedendo col capo
della Guardia (capo mestre) sia illettrata o che ha
qualche istruzione, sia un titolo di più per essere proposto
alla giudicazione proposta che in cotesta somma non vi sono
che concorrenti illitterati; non vi è difficoltà che fra
quegli cada la scelta prediligendosi a nome della Guardia
del suddetto Decreto, Veterani e i militari in ritiro o conge-
dati.

coll' 16 Consiglio

dati 16 ottobre 1700

Col Consiglio di ottobre 1700

Per tempo d'invitile contrappia e perche si proceda colla
possibilità ritardare l'adunanza in modo delegato ad
affidare al Consiglio Consolare da unispij jure quod proposito
iff Magnetti sott. al quale vorrà dare il corrisponden-
te avviso.

Per la riparazione di palermitana con distinta offerta
iff Bergnoli

N^o 115.

P. W. M. Aug^o 1811.

Ogilby & Sⁿew^d
London
with



H. 46.

Bogno d'Italia.

Lagnano 21. Giugno 1901.

M. Sindaco J.

al V. Vice Consiglio J.

Gallarate.

Nella seduta ~~del Consiglio~~ ^{di questo Consiglio Comunale} degli otto costituiti

Giugno ho proposto allo stesso la nomina di due Guad
die Panzeristi, e l'aprege del corrispondente onorario
giusta le Superiori sollecitazioni in proposito. Non
spendosi però presentato alcuno, che ricebisse questa
carica, né trovandosi così facilmente, di fronte dei
voluti requisiti voglia accettarla, il Consiglio non
ha potuto prendere alcuna determinazione.

Ritrovino quindi il volantino attuato dalle deliberazioni in
proposito di detto Consiglio per quelle, anteriori proposi-
zioni, che cedevano le Superiorità dell'onorevole.
Per l'onore frattanto di dichiararmi colla più distinta stima.

REGNO D' ITALIA.

Milano 18 Febbrajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

Al Sig. Sindaco di Legnano

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell'Interno con suo pregiato dispaccio 11 andante Num. 3693 mi partecipa che dietro rapporti del Sig. Prefetto di Polizia giustificanti i motivi per cui interessa che anco cotesto Comune per varie vedute di Polizia non differisca ad approfittare delle disposizioni portate dal Reale Decreto 13 Settembre prossimo passato nella istituzione delle Guardie Campestri, sottoposto l'affare ai saggi riflessi di S. A. I. si è degnata con suo venerato Decreto 4 andante di approvare che sia ordinata l'attivazione delle Guardie suddette in cotesto Comune nel numero di due individui, con obbligo al medesimo di stipendiare le Guardie stesse colla minor mercede che potrà essere stabilita dietro mia approvazione.

Incaricato quindi superiormente a concorrere per l'adempimento degli Ordini della prelodata A. S. I. non posso dispensarmi dall'invitarla a tosto convocare nelle solite regolari forme cotesto Consiglio Comunale per ivi passare alla scelta degli individui destinati ad assumere l'incarico di Guardia Campestre, ed a stabilire l'annua indennità da corrispondersi a' medesimi.

Su

REGNO D'ITALIA

1818 Kippel 81

DECRETO DEL MINISTERO DI STATO
AL MONS. G. M. CACCIA PREFETTO DELLA PREFESSIONE MILITARE

di Milano 28 Novembre 1818

Su questi due oggetti richiamo alla di lei attenzione la Prefettizia Circolare 12 Ottobre 1811 N. 21189 tanto perchè la nomina cada su persone immuni d'ogni eccezione, fornite dei requisiti voluti dal mentovato Reale Decreto 13 Settembre 1811, preferendo i Veterani, ed i Militari in ritiro, o congedati residenti nel Dipartimento, quanto perchè la mercede da proporsi a loro favore sia regolata colla dovuta economia avuto riguardo agli altri utili che sono alle Guardie stesse compartiti negli art. 3, 10, e 23 del mentovato Decreto, e che la qualità, e quantità delle loro funzioni, e la residenza abituale de' medesimi nel Comune lasciano loro il campo d'occuparsi anche in altre operazioni estranee all'impiego, e proficue.

Attendendo colla massima sollecitudine il risultato delle deliberazioni Consigliarie per mezzo dei Signori Vice Prefetti nei rispettivi loro Distretti, e direttamente a questa Prefettura nel Distretto di Milano, ho il piacere di attestarle la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

143



Adrian Giesecke 22

299-0

~~107~~

St. Louis Feb. 1811.

Si conosce nelle vienego,
= han il Consiglio Comunale
frequentemente per gradi
alla festa di due mila
= vider in guardie can
peppi, e peper l'an.
= una indonità ammordino!

Francis Mayne Ld.

H. 3.

Regno d'Italia.

Legnano 6. Febbraio 1810.

M. Sindaco f.

al Sig: Vice-Prefetto Distrettuale - Gallarate -

Dietro le più accurate pratiche però riscontrate la
di Lei Circolare dell' 1^o. Gennaio prossimo scorso H. 15.
^{nel territorio di quella Comune}
non c'èrvi alcun bosco di ragione Comunale, o di
pubblici stabilimenti, a meno ^{che} non voglia comprendersi
una parte di Terra di P^{re} 15. circa di Baniera Boscaro
a fini di ragione del L. b^{is} di Sant'Giovanni Amni
: visitato dalla Procurazione di Carità locale.

In ogni modo il valore stopo del fondo non sarebbe
bastante per mantenere qualche anno le Guardie
Campestri, che io non avrò di proporre, e di non
nascere per ~~la manica~~ l'accennati motivo.

Mi pareggio frattanto di rivederla colla più diffusa sima.

REGNO D' ITALIA.

Gallarate li 4. Gennajo 1812.

IL VICE-PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Olona

Alli Signori Podestà e Sindaci del Distretto.

Richiavando ai Signori Podestà e Sindaci del Distretto l'esatto adempimento della mia Circolare a stampa 4. Novembre prossimo scorso N.^o 3575. debbo ora dietro altra Prefettizia Ordinanza 28. Dicembre prossimo scorso invitare, gli stessi Signori Podestà e Sindaci massime quelli che sono tuttavia deficienti di riscontro, di trasmettermi il chiesto Elenco de' Boschi di ragion Comunale o di Stabilimenti pubblici comprendendo anche quelli che possano appartenere ai Benefici Ecclesiastici, esclusi quelli di jus Padronato.

Ove poi i Comitini e Stabilimenti pubblici, avessero in proprietà de' Boschi, pròcederanno i Signori Podestà e Sindaci entro il corrente Gennajo alla nomina delle rispettive Guardie, che mi verrà successivamente rimessa, ed eseguiranno in quella parte che da loro dipende il prescritto dal Reale Decreto 27. Maggio e successivo 25. Giugno 1811., diffidandoli che spirato il detto termine, il Sig. Conservatore de' Boschi proporrà all' Amministrazione de' medesimi le Guardie necessarie da provvedersi a loro spese, ed intanto disporranno che in tale intervallo i detti Boschi non sieno in preda alla devastazione.

Rimangono poi colla presente preveruti i Signori Podestà e Sindaci ed egli no si faranò carico di prevenire nella propria Comune le Amministrazioni di Stabilimenti pubblici, le Congregazioni di Carità, i Beneficiati della sovrindicata natura, non essere loro lecito per conto alcuno di vendere, far eseguire, accordare o permettere dei tagli sia d'alberi che di legna cedua comunque maturi e regolari, fossero ben atiche precedenti da Contratti anteriori al suddetto Decreto, senza che abbiano ottenuto un expressa autorizzazione.

Qualora esistano contratti di simile natura riterranno i Signori Podestà e Sindaci (per quanto concerne il proprio Comune) di tosto farli conoscere al suddetto Sig. Conservatore, e ne daranno conforme ingiunzione alle Amministrazioni di Stabilimenti pubblici, alle Congregazioni di Carità, ed ai Beneficiati come sopra, e dovranno pure riunire e consegnare contro ricevuta agli Agenti Boschivi le Mappe, Piani, misure, consegne, ed altri ricapiti tendenti a dimostrare la quantità, qualità, e situazione dei Boschi rispettivi,

Persuaso che ognuno de' Signori Podestà e Sindaci di questo Distretto si farà carico della piena esecuzione di quanto resta qui sopra prescritto, mi prego di attestare loro la mia distinta stima.

ROSSI

egnano

H. S.

P. li q. Gennaro 1811.

Piace le debite informazioni si informi di conformità!

HC